

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Invito a presentare candidature per la selezione di esperti da nominare membri del gruppo di esperti della Commissione sugli appalti pubblici composto da rappresentanti delle parti interessate

(2012/C 38/08)

Con decisione del 3 settembre 2011 ⁽¹⁾ (la decisione), la Commissione ha istituito un gruppo di esperti sugli appalti pubblici composto da rappresentanti delle parti interessate. Questo gruppo di esperti sostituisce il precedente comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici istituito con decisione della Commissione del 26 maggio 1987 ⁽²⁾. Il compito del gruppo consiste nel fornire alla Commissione conoscenze e competenze di alta qualità sotto il profilo giuridico, economico, tecnico e/o pratico, per assisterla nella definizione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici.

La Commissione invita pertanto a presentare candidature ai fini della selezione dei membri del gruppo di esperti in conformità dell'articolo 4 della decisione.

A norma di detto articolo il gruppo di esperti consta di 20 membri. Sei di questi sono nominati a titolo personale e agiscono in piena indipendenza e nell'interesse pubblico. I membri restanti possono essere persone fisiche, nominate in rappresentanza di un interesse comune rilevante in materia di appalti, o organizzazioni in senso lato.

La Commissione cerca esperti in possesso di un'esperienza diretta in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, grazie alla posizione che detengono nella filiera di approvvigionamento per quanto concerne le aggiudicazioni oppure grazie ai contatti regolari o all'esperienza che hanno nel settore degli appalti pubblici. Gli esperti possono provenire dal mondo imprenditoriale, comprese le PMI, da associazioni di amministrazioni aggiudicatrici, dal mondo accademico oppure essere avvocati, economisti, esperti in statistica o in altri settori.

In ogni caso la Commissione valuta le candidature in base ai seguenti criteri:

- competenza ed esperienza comprovate, anche a livello europeo e/o internazionale, in settori rilevanti per gli appalti pubblici e in particolare:
 - esperienza pratica nell'applicazione delle procedure relative agli appalti pubblici,
 - concessioni e istituzione di partenariati pubblico-privati (PPP) e di partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) sul lungo periodo e di elevata complessità,
 - cooperazione/relazioni pubblico/pubblico tra comuni, enti pubblici e organismi di diritto pubblico,
 - partecipazione delle PMI agli appalti pubblici,

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 3 settembre 2011, che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sugli appalti pubblici composto da rappresentanti delle parti interessate e che sostituisce la decisione 87/305/CEE relativa alla creazione di un comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici. (GU C 291 del 4.10.2011, pag. 2).

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 26 maggio 1987, relativa all'istituzione di un comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici (87/305/CEE), (GU L 152 del 12.6.1987, pag. 32).

- aspetti ambientali e sociali degli appalti pubblici,
 - appalti pubblici in linea, segnatamente nella fase precedente l'aggiudicazione,
 - analisi economica dei mercati degli appalti pubblici,
 - relazioni tra appalti pubblici e concorrenza/aiuti di Stato,
 - aspetti internazionali degli appalti pubblici,
 - innovazione e appalti pubblici,
 - appalti in materia di difesa e di aspetti sensibili della sicurezza,
- nonché più in generale:
- normativa in materia di appalti a livello nazionale, europeo e internazionale,
- necessità di raggiungere nell'ambito del gruppo un equilibrio in termini di interessi rappresentati e di importanza delle competenze in materia di appalti, nonché in termini di genere e di provenienza geografica ⁽³⁾.

I membri del gruppo di esperti devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese aderente o di un paese dello Spazio economico europeo. Le candidature firmate devono essere inviate entro il 5 marzo. La data dell'invio è così determinata:

- a) se le candidature sono inviate per e-mail, la data dell'e-mail costituisce la data d'invio. Le candidature per e-mail vanno inviate a Markt-c2@ec.europa.eu indicando come oggetto «Candidature per il gruppo di esperti della Commissione sugli appalti pubblici composto da rappresentanti delle parti interessate»;
- b) se le candidature sono inviate per posta, la data del timbro postale costituisce la data d'invio. Queste candidature vanno inviate al seguente indirizzo: Commissione europea, DG Mercato interno e servizi, Rue de Spa 2, ufficio 05/053, 1049 Bruxelles, Belgium. Oggetto: «Candidature per il gruppo di esperti della Commissione sugli appalti pubblici composto da rappresentanti delle parti interessate»;
- c) se le candidature sono consegnate a mano al 2, rue de Spa, 1000 Bruxelles, Belgium, la data apposta sulla ricevuta rilasciata alla consegna costituisce la data di invio.

Le riunioni del gruppo sono tenute in inglese o/e in francese. Pertanto, per motivi pratici, i candidati devono essere in grado di esprimersi in modo scorrevole in una di queste lingue e avere quantomeno una buona conoscenza passiva di entrambe. Le candidature devono essere redatte in inglese o in francese, indicando chiaramente la nazionalità del candidato e includendo la documentazione necessaria.

Tutti i candidati devono presentare un curriculum vitae che riporta titoli di studio, esperienza professionale e conoscenze linguistiche (attiva e passiva). Vanno inoltre fornite le seguenti informazioni:

- autorità/organizzazione per la quale il candidato ha lavorato e durata di tale attività lavorativa,

⁽³⁾ Decisione 2000/407/CE della Commissione, del 19 giugno 2000, riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 34).

- progetti e/o compiti specifici al cui svolgimento il candidato ha partecipato e che sono particolarmente rilevanti nel settore degli appalti,
- eventuali pubblicazioni del candidato in materia di appalti,
- eventuali esperienze effettuate a livello dell'UE e internazionale,
- eventuali interessi che il candidato ha e che potrebbero pregiudicarne l'indipendenza.

La Commissione si riserva il diritto di chiedere successivamente eventuali documenti giustificativi e di sostituire i membri che abbiano fornito dichiarazioni false o inesatte.

A norma dell'articolo 4 della decisione, tutti i membri del gruppo devono assicurare una partecipazione attiva e di qualità in occasione delle riunioni, della loro preparazione e del seguito a queste eventualmente riservato. Si prevede che le riunioni del gruppo saranno tenute almeno due volte all'anno.

La Commissione seleziona i membri del gruppo per un periodo di tre anni, rinnovabile una volta. I membri devono rispettare gli obblighi di riservatezza previsti all'articolo 5 della decisione ⁽⁴⁾. I membri nominati a titolo personale si impegnano ad agire in piena indipendenza e nell'interesse pubblico.

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del gruppo in base alle disposizioni in vigore da essa stabilite ed entro i limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili. I membri non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

L'elenco dei membri del gruppo di esperti è pubblicato nel registro dei gruppi di esperti ⁽⁵⁾.

I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 ⁽⁶⁾.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il sig. De Wulf, la sig.ra Szalai o la sig.ra Carrillo Loeda, telefono: +32 22958871, e-mail: Markt-c2@ec.europa.eu

Le informazioni sui risultati dell'invito a presentare candidature sono pubblicate sul sito Internet della DG Mercato interno e servizi e nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 1.

⁽⁵⁾ Se un membro non desidera che sia divulgato il proprio nominativo può chiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non divulgare il nome di un membro del gruppo di esperti è considerata giustificata ogniqualvolta la pubblicazione possa metterne a rischio la sicurezza o l'integrità o pregiudicarne indebitamente la vita privata.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).